

Torino, 30 Agosto 2023

Gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 6/2023

Oggetto: ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Circolare INPS n. 57 del 22/6/2023 e messaggio INPS n. 2598 del 10/7/2023

Gentili Clienti,

Vi informiamo che, a seguito dell'Autorizzazione da parte della Commissione europea, avvenuta in data 19 giugno u.s., l'INPS ha fornito le indicazioni operative necessarie alla fruizione dell'esonero contributivo per **l'assunzione di giovani under 36** a tempo indeterminato nonché per le eventuali trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023**.

In particolare, l'Istituto ha fornito le indicazioni relative alla gestione dell'esonero previsto:

- dalla Legge di Bilancio 2021 (art 1 co. 10 -15 , della L. n. 178/ 2020) relative al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022
- e
- dalla Legge di Bilancio 2023 (art.1 co. 297, della L n. 1972/2022) previsto per le assunzioni e per le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si coglie pertanto l'occasione per riepilogare, di seguito, i requisiti per accedere all'esonero in argomento.

❖ DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Possono accedere all'esonero contributivo tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con **esclusione** dei datori di lavoro domestici e delle imprese del settore finanziario.

❖ RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo in esame spetta sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a part-time) sia per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 01/07/2022 – 31/12/2023, di soggetti che, **alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa**

!!! Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore abbia un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Restano, invece, **esclusi** dall'esonero contributivo:

- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- i rapporti di lavoro intermittente;
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico.

❖ MISURA DELL'INCENTIVO

Incentivo Legge di Bilancio 2021

L'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di **6.000 €** per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal **1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il suddetto limite sarà riproporzionato.

Incentivo Legge di Bilancio 2023

L'esonero aumenta a **8.000 euro** annui per le assunzioni e/o trasformazioni del periodo **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Sono **esclusi** dall'esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e contributi dovuti all'INAIL;
- contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);
- i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);

- il contributo addizionale IVS dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n. 438/1992;
- il contributo previsto dall'art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

❖ DURATA DEL BENEFICIO

L'esonero contributivo spetta per un periodo massimo di **36 mesi** a partire dalla data dell'evento incentivato.

Ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero spetta per un periodo massimo di **48 mesi**.

❖ CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO

L'INPS precisa che il diritto alla spettanza dell'incentivo, previsto dalle Leggi di Bilancio 2021 e 2023 è subordinato:

- al rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o della contrattazione collettiva,
- al rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- alla mancanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
- al possesso di DURC regolare,
- al rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' inoltre necessario rispettare le seguenti condizioni:

- il lavoratore, alla data della nuova assunzione e/o trasformazione del contratto a tempo indeterminato, non deve aver compiuto 36 anni indeterminato;
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Infine, i datori di lavoro **non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti** l'assunzione, e **non devono procedere, nei nove mesi successivi** all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati **con la medesima qualifica**, nella stessa unità produttiva.

❖ CASI PARTICOLARI

1) Con riferimento ai **rapporti di lavoro part-time** a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

- 2) Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.
- 3) La fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 del c.c.
- 4) L'esonero contributivo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

!!! Si precisa che il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

Il bonus agevolativo è riconosciuto in capo al lavoratore e può essere fruito frazionatamente anche da più datori di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato da un datore di lavoro che non abbia goduto per intero dei 36 mesi di agevolazione, il successivo datore di lavoro che lo assume a tempo indeterminato, potrà godere del beneficio per il periodo residuo fino al completamento dei 36 mesi e ciò indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

In relazione invece agli argomenti sopra brevemente descritti, siamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Lo Studio